

N. 204-974-1463-4327-4388-4396-4492-4562-4678-4722-4966-A

CAMERA DEI DEPUTATI

PROPOSTE DI LEGGE

n. 204, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIMA, BULGARELLI

Modifica all'articolo 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di acquisto della cittadinanza per nascita

Presentata il 30 maggio 2001

n. 974, d'iniziativa del deputato **RUSSO SPENA**

Riforma della disciplina relativa alla cittadinanza italiana

Presentata il 21 giugno 2001

n. 1463, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

TURCO, VIOLANTE, MONTECCHI

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante norme sulla cittadinanza

Presentata il 1° agosto 2001

NOTA: La I Commissione permanente (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni) il 12 maggio 2005, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo unificato delle proposte di legge nn. 204, 974, 1463, 4327, 4388, 4396, 4492, 4562, 4678, 4722 e 4966. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per i testi delle proposte di legge si vedano i relativi stampati.

n. 4327, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**DILIBERTO, ARMANDO COSSUTTA, RIZZO, BELLILLO,
MAURA COSSUTTA, NESI, PISTONE, SGOBIO**

—
Riconoscimento dell'elettorato attivo e passivo nelle consultazioni provinciali, comunali e circoscrizionali agli stranieri titolari di permesso di soggiorno e modifica all'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di concessione della cittadinanza

—
Presentata il 1° ottobre 2003
—

n. 4388, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MANTINI, MACCANICO

—
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
concernenti il diritto di cittadinanza

—
Presentata il 16 ottobre 2003
—

n. 4396, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CÈ, BALLAMAN, BIANCHI CLERICI, BRICOLO, CAPARINI, DIDONÈ, LUCIANO
DUSSIN, ERCOLE, FONTANINI, GIBELLI, LUSSANA, PAROLO, POLLEDRI,
GUIDO ROSSI, SERGIO ROSSI, STEFANI, STUCCHI, VASCON**

—
Introduzione di un *test* per cittadini stranieri
che richiedono la cittadinanza

—
Presentata il 17 ottobre 2003
—

n. 4492, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**MASCIA, BERTINOTTI, DEIANA, TITTI DE SIMONE, ALFONSO GIANNI,
GIORDANO, MANTOVANI, PISAPIA, RUSSO SPENA, VALPIANA, VENDOLA**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana

Presentata il 17 novembre 2003

n. 4562, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**D'ALIA, ALBERTINI, BENVENUTO, BERTUCCI, GIOVANNI BIANCHI, BIONDI, BOGI,
BOLOGNESI, BONITO, BRUSCO, BUEMI, BURANI PROCACCINI, CAMO, CARBO-
NELLA, CARLUCCI, CARRA, CASTAGNETTI, CHIAROMONTE, CIMA, COSSA, CUSU-
MANO, D'AGRÒ, DAMIANI, DE FRANCISCIS, DE LAURENTIIS, DEGENNARO, DEL-
L'ANNA, DI GIANDOMENICO, DIANA, FILIPPO DRAGO, FRIGERIO, GASPERONI,
GERMANÀ, GIACCO, GIGLI, GRILLO, LAMORTE, ANNA MARIA LEONE, LIOTTA,
SANTINO ADAMO LODDO, LUCCHESI, LUSETTI, MANINETTI, MARINELLO, MAZ-
ZOCCHI, MAZZONI, MAZZUCA, MEDURI, MEREU, MILANESE, MONDELLO, MO-
RETTI, NARO, NICOTRA, OSTILIO, PATRIA, RANIELI, REALACCI, RIVOLTA,
ROCCHI, ROMANO, ROSSIELLO, SANZA, SARDELLI, SARO, SINISCALCHI, SPINI,
SQUEGLIA, TANZILLI, TARANTINO, TOLOTTI, TUCCI, VOLONTÈ**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di cittadinanza

Presentata il 16 dicembre 2003

n. 4678, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**REALACCI, DE FRANCISCIS, BRESSA, BIMBI, BINDI, BULGARELLI, CENTO,
CIANI, FIORONI, GENTILONI SILVERI, GIACHETTI, GRIGNAFFINI, LETTIERI,
LUCÀ, PAOLA MARIANI, MOSELLA, PASETTO, REDUZZI, SINISI, VIGNI, ROSATO**

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

Presentata il 6 febbraio 2004

n. 4722, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

SINISI, FIORONI, BRESSA, FISTAROL, MACCANICO

—
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

—
Presentata il 18 febbraio 2004
—

n. 4966, D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

RUZZANTE, MONTECCHI, FINOCCHIARO, LEONI, ABBONDANZIERI, ADDUCE, ALBONETTI, AMICI, ANGIONI, BELLILLO, BELLINI, BENVENUTO, ENZO BIANCO, BIELLI, BOGI, BOLOGNESI, BORRELLI, BOVA, BUFFO, BULGARELLI, BURLANDO, BURTONI, CAMO, CAPITELLI, CARBONELLA, CARBONI, CAZZARO, CENNAMO, CEREMIGNA, CHIAROMONTE, CHITI, CIMA, CORDONI, ARMANDO COSSUTTA, MAURA COSSUTTA, CRISCI, CRUCIANELLI, DE BRASI, DI SERIO D'ANTONA, DIANA, DUCA, FANFANI, FILIPPESCHI, FOLENA, FRANCI, FUMAGALLI, GASPERONI, GIACCO, GIULIETTI, GRANDI, GRILLINI, GROTTI, INNOCENTI, KESSLER, LABATE, LUCÀ, LUCIDI, LULLI, LUMIA, LUSETTI, MAGNOLFI, FILIPPO MANCUSO, MANZINI, PAOLA MARIANI, RAFFAELLA MARIANI, MARIOTTI, MARTELLA, MAURANDI, MAZZARELLO, MELANDRI, MILIOTO, MOTTA, NESI, PANATTONI, PAPPATERRA, PENNACCHI, PISTONE, POLLASTRINI, PEDA, QUARTIANI, ROCCHI, NICOLA ROSSI, ROSSIELLO, RUGGERI, RUGGHIA, SANDI, SASSO, SEDIOLI, SERENI, TOCCI, TOLOTTI, TURCO, TRUPIA, VERTONE, VIANELLO, ZANOTTI, ZUNINO

—
Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
recante nuove norme sulla cittadinanza

—
Presentata il 5 maggio 2004
—

(Relatore: **BERTOLINI**)

TESTO UNIFICATO
DELLA COMMISSIONE

**Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91,
in materia di cittadinanza**

ART. 1.

*(Acquisto della cittadinanza per i nati
in Italia da genitori stranieri).*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

« *b-bis*) chi è nato nel territorio della Repubblica da genitori stranieri, se entrambi sono residenti legalmente e continuativamente in Italia da almeno otto anni o sono in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno, prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni ».

ART. 2.

*(Acquisto della cittadinanza
per matrimonio).*

1. L'articolo 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituito dal seguente:

« ART. 5. — 1. Il coniuge, straniero o apolide, di cittadino italiano acquista la cittadinanza italiana quando risiede legalmente da almeno due anni nel territorio della Repubblica, ovvero dopo tre anni dalla data del matrimonio se, al momento dell'adozione del decreto di cui all'articolo 7, comma 1, non è intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili e se non sussiste separazione legale ».

ART. 3.

(Acquisto della cittadinanza per lo straniero legalmente e continuativamente residente in Italia).

1. La lettera *f*) del comma 1 dell'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è sostituita dalla seguente:

« *f*) allo straniero residente legalmente e continuativamente nel territorio della Repubblica da almeno otto anni, o in possesso da almeno due anni della carta di soggiorno prevista dall'articolo 9, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, successive modificazioni, se non ricorrono le cause ostative previste dall'articolo 6 della presente legge e se dimostra di essere in possesso di un reddito sufficiente al proprio sostentamento, in misura non inferiore al doppio dell'importo annuo dell'assegno sociale, di non avere usufruito di sussidi pubblici per il sostentamento nei tre anni precedenti la data della richiesta e di conoscere in maniera adeguata la lingua e la cultura italiane ».

PAGINA BIANCA

€ 0,30



14PDL0073680